Conto corrente con la Posta — Anno 79° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 febbraio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2405.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2406.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, tra la Regia università di Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia università di Roma ed il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. 2407.

Modificazione delle piante organiche della magistratura presso alcuni Tribunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che per esigenze di servizio si rende necessario aumentare un posto di sostituto procuratore del Re presso i tribunali di Lecce, Milano ed Udine;

Ritenuto che corrispondentemente può essere soppresso un posto di sostituito procuratore del Re presso i tribunali di Foggia, Vigevano e Capodistria, restando così invariato il numero complessivo dei posti previsti dai ruoli attuali;

Visto l'art. 26, secondo capoverso, della legge 5 giugno 1933, n. 557;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936, numero 2230;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1938-XVI, le piante organiche della magistratura sono determinate, per i tribunali di Foggia, Lecce, Milano, Vigevano, Udine e Capodistria, dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente. Restano in tal senso modificate, per quanto riguarda i predetti Tribunali, le tabelle attualmente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 6. — MANCINI.

TABELLA

TRIBUNALI

SEDI	Magistratura giudicante				Pubblico Ministero		
	Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri istruttori	Giudici	Procuratori del Re	Procuratori del Re aggiunti	Sostituti procuratori del Re
Corte d'appello di Bari							
Foggia	1	3	—	18	1	—	5
Lecce	1	1	—	13	1	—	4
Corte d'appello di Milano							
Milano	1	14	1	93	1	1	18
Vigevano	1	—	—	3	1	—	—
Corte d'appello di Trieste							
Udine	1	—	—	7	1	—	2
Capodistria	1	—	—	3	1	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 12.
Nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge sulla bonifica integrale;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 898, e successive modifiche;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, numero 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586, riguardante assegnazioni per riparazioni di opere danneggiate dall'alluvione del 1935 nel Mezzogiorno d'Italia;
Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1936, n. 1204, riguardante nuova assegnazione di fondi per opere di bonifica integrale;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di assegnare nuove dotazioni di fondi per la prosecuzione dell'attività bonificatrice;
Considerato che non è possibile attendere l'emanazione di un'apposita legge per non arrestare l'attuazione delle opere in corso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle residue assegnazioni stabilite dall'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dall'art. 3 del R. decreto 5 dicembre 1935, n. 2235, convertito nella legge 30 marzo 1936, n. 586, e dall'art. 2 della legge 28 maggio 1936, numero 1204, è autorizzata la spesa di L. 2.515.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere:

a) al completamento dell'attività pubblica di bonifica in alcuni comprensori o settori di essi;

b) all'assetto tecnico ed economico delle opere statali già iniziate in tutti gli altri comprensori in corso di bonifica al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, per concludervi l'attività pubblica con il raggiungimento di tale assetto;

c) alle opere di sistemazione montana, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica, compresa la riparazione di danni causati da eventi meteorici, agli interventi di lotta antimalarica ed alla concessione di contributi straordinari a consorzi di bonifica integrale a norma del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323;

d) ad eventuali maggiori spese dipendenti da concessioni in corso in comprensori estranei a quelli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Alla determinazione dei comprensori di bonifica di cui alle lettere *a*) e *b*) si provvede dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nessuna variazione o rettifica agli elenchi dei comprensori così determinati, potrà essere fatta se non con le forme previste dal precedente comma.

Art. 2.

I limiti degli impegni da assumere in ciascun esercizio finanziario in conto della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente, ivi comprese le autorizzazioni vigenti al 1° luglio 1937, sono determinati come segue:

Esercizio 1937-38	L.	209.910.000
Esercizi dal 1938-39 al 1950-51 incluso	»	167.660.000
Esercizio 1951-52	»	167.760.000

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa, saranno stanziate al cap. 107 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38 e corrispondenti degli esercizi futuri, le seguenti somme:

Esercizio 1937-38	L.	30.000.000
» 1938-39	»	114.000.000
» 1939-40	»	162.000.000
» 1940-41	»	156.000.000
» 1941-42	»	204.640.000
» 1942-43	»	171.320.000
» 1943-44	»	169.000.000
Esercizi dal 1944-45 al 1951-52 incluso	»	167.660.000
Esercizio 1952-53	»	127.660.000
» 1953-54	»	87.660.000
» 1954-55	»	49.660.000
» 1955-56	»	7.780.000

Art. 3.

Per contenere i pagamenti delle somme impegnate annualmente ai sensi dell'art. 2, nel limite delle somme stanziate a termine dello stesso articolo, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, fino alla concorrenza di un onere complessivo di interessi passivi di L. 17.000.000, al quale sarà provveduto mediante prelevamenti dalle assegnazioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modifiche.

Art. 4.

In aggiunta alle residue assegnazioni stabilite dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successive modifiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 445.000.000 per provvedere alla concessione di sussidi e premi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata.

Art. 5.

I limiti degli impegni da assumere in conto della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente ivi comprese le autorizzazioni vigenti al 1° luglio 1937, sono determinati come segue:

Esercizio 1937-38	L.	58.663.000
» 1938-39	»	49.868.000
» 1939-40	»	46.976.000
» 1940-41	»	49.656.000
» 1941-42	»	52.736.000
» 1942-43	»	54.106.000
» 1943-44	»	63.106.000
» 1944-45	»	61.906.000
» 1945-46	»	61.906.000
» 1946-47	»	61.906.000
Esercizi dal 1947-48 al 1950-51 incluso	»	61.918.000
Esercizio 1951-52	»	61.818.000
Esercizi dal 1952-53 al 1957-58 incluso	»	29.578.000
Esercizio 1958-59	»	23.233.000

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza della predetta autorizzazione di spesa saranno stanziate al cap. 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio dal 1937-38 e corrispondenti degli esercizi futuri, le seguenti somme:

Esercizio 1937-38	L.	6.323.000
» 1938-39	»	7.335.000
» 1939-40	»	19.976.000
» 1940-41	»	41.656.000
» 1941-42	»	54.236.000
» 1942-43	»	62.786.000
» 1943-44	»	65.436.000
Esercizi 1944-45, 1945-46, 1946-47	»	59.236.000
» dal 1947-48 al 1952-53 incluso	»	59.248.000
Esercizio 1953-54	»	61.918.000
» 1954-55	»	52.418.000
» 1955-56	»	47.818.000
Esercizi 1956-57, 1957-58, 1958-59	»	29.578.000
Esercizio 1959-60	»	28.291.000
» 1960-61	»	21.910.000

Art. 6.

A termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà provvedersi alla trasformazione totale o parziale degli stanziamenti previsti nei precedenti articoli non ancora impostati in bilancio, in assegnazioni trentennali pari ciascuna all'annualità trentennale corrispondente al capitale costituito dagli stanziamenti trasformati.

I concessionari di opere o di sussidi e premi saranno tenuti ad accettare il pagamento in annualità anche se all'atto della concessione fosse stato espressamente previsto il pagamento non differito. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i concessionari potranno valersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1168, e successive modifiche per realizzare il capitale corrispondente alle annualità.

Art. 7.

Le opere di sistemazione idraulica, stradali e di approvvigionamento idrico interessanti le zone carbonifere del Basso Sulcis sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno gestite da questo con la disciplina propria delle opere di bonifica; ne è però consentita la concessione o l'appalto a trattativa privata all'Azienda Carboni Italiani ed è data facoltà al Ministero di provvedervi in base al solo parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna.

Art. 8.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 394, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 28 e 29 del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, numero 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Visto il Regio decreto in data 22 febbraio c. a., registrato alla Corte dei conti l'11 marzo successivo, concernente la costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il quinquennio 1937-1941;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del comm. dott. Massa Giuseppe, perchè nominato prefetto del Regno;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Francesco Tedeschi, vice prefetto, è nominato componente la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in sostituzione del comm. dott. Giuseppe Massa.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 205.

(431)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per salvaguardare l'economia montana.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Sulla proposta della Corporazione del legno;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la opportunità di costituire un Comitato tecnico intercorporativo per salvaguardare l'economia montana, con l'intervento di rappresentanti della Corporazione del legno e della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico intercorporativo per salvaguardare l'economia montana.

Art. 2.

Il Comitato è composto come segue:

on. Giulio Egidio Proserpio, vice presidente della Corporazione del legno;

on. prof. Vittorino Vezzani, vice presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

gr. uff. dott. Enrico Brenna, on. Ugo Di Belsito Parodi, on. ing. Fabio Allegreni, cav. uff. Filomeno Vitale, on. prof. Zeno Vignati, membri della Corporazione del legno;

dott. Carlo Gerini, on. dott. Dante Giordani, on. Arnaldo Sertoli, membri della Corporazione della zootecnia e della pesca.

Art. 3.

Le singole riunioni del Comitato sono presiedute dal vice-presidente della Corporazione del legno o dal vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca, su determinazione del Ministro per le corporazioni.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal comm. avv. Antonio De Cesare, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento dal dott. Mario Cimmino.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

I presidenti delle Confederazioni fasciste dai datori di lavoro e dei lavoratori, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti nonchè il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione possono prendere parte alle riunioni o delegarvi un proprio rappresentante.

Possono altresì intervenire, su richiesta dei vice presidenti delle Corporazioni di cui all'articolo precedente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(432)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » in Sciacca (Agrigento).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », società cooperativa in nome collettivo con sede in Sciacca (Agrigento), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », società cooperativa in nome collettivo con sede in Sciacca (Agrigento), e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(425)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1938-XVI.
Norme di applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 5, lettera d), n. 1, del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, per i residui della distillazione di oli minerali destinati a generare energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, lettera *d*), n. 1, del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

Della agevolezza di che dell'art. 5 lettera *d*), n. 1, del Regio decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, possono beneficiare le Aziende che impiegano residui della distillazione di oli minerali per produrre energia elettrica, sia per uso proprio, sia per la distribuzione pubblica e privata e che, da attestazioni da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, risultino trovarsi nella impossibilità di sostituire la energia termica con energia idroelettrica, mediante opportuni allacciamenti a reti esistenti.

Art. 2.

Le Aziende, che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo per fruire delle aliquote ridotte di tassa di vendita, devono presentare domanda, in carta legale, al Ministero delle finanze, per il tramite del competente Ufficio tecnico di finanza, corredata da una dichiarazione della

Associazione nazionale per il controllo per la combustione dalla quale risulti trattarsi di Azienda provvista di impianti atti a generare energia elettrica, mediante impiego di residui della distillazione di oli minerali.

Nella domanda deve essere indicato:

1° il nominativo della Azienda e l'ubicazione dello stabilimento;

2° la qualità e la potenzialità dei macchinari per la generazione della forza motrice e della energia elettrica, nonchè la destinazione della energia medesima;

3° le caratteristiche dei residui della distillazione degli oli minerali normalmente impiegati ed il prevedibile fabbisogno annuale;

4° la ditta fornitrice dei residui e la località di prelievo.

Gli Uffici tecnici di finanza, dopo aver accertata la esattezza dei dati denunciati e la congruità del fabbisogno dei residui, rimetteranno le istanze al Ministero delle finanze, con le loro deduzioni.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, quando ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo uno, rilascia la concessione ed impartisce le occorrenti disposizioni agli uffici interessati, stabilendo altresì, in occasione delle singole concessioni, tutte le norme e formalità alle quali l'agevolezza deve essere subordinata.

Art. 4.

La tassa di vendita ridotta di cui al precedente articolo uno si riscuote sui residui all'atto del loro sdoganamento o della estrazione dallo stabilimento di produzione.

Il trasporto dei residui stessi allo stabilimento di impiego dovrà avvenire con scorta di bolletta di cauzione, soggetta a certificato di scarico, per la differenza tra la tassa di vendita ridotta pagata e quella normale in vigore all'atto della importazione od estrazione.

Giunti i residui a destinazione dovrà essere dato immediato avviso all'Ufficio tecnico di finanza competente per giurisdizione, il quale, previ gli opportuni accertamenti, ne annota il quantitativo sul registro di carico e scarico di cui al comma seguente e rilascia il certificato di scarico per la quantità di residui ricevuti dallo stabilimento.

Il movimento dei detti residui è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico vidimato dallo Ufficio tecnico di finanza, nel quale sono segnate, dalla parte del carico, la qualità e quantità dei residui ritirati, con gli estremi dei documenti di accompagnamento e, dalla parte dello scarico, le quantità via via consumate per la produzione di energia elettrica, con indicazione altresì della energia prodotta.

Le spese per gli accertamenti da farsi dagli Uffici tecnici di finanza sono a carico della Azienda interessata.

Art. 5.

La vigilanza sull'impiego dei residui ammessi alla tassa di vendita ridotta è demandata agli Uffici tecnici di finanza aventi giurisdizione sullo stabilimento destinatario.

Gli Uffici tecnici di finanza devono, almeno per una volta a trimestre o a semestre, a seconda della importanza dello stabilimento, eseguire verifiche per accertare la congruità del consumo esposto sul registro di carico e scarico.

Le eventuali differenze daranno luogo a procedimento contravvenzionale a sensi di legge.

Art. 6.

Per le quantità di residui che risulteranno essere stati effettivamente impiegati dal 18 novembre 1937 fino alla data del rilascio della concessione di cui all'art. 3 del presente decreto, lo sgravio della tassa di vendita di cui all'art. 1 sarà accordato sotto forma di rimborso.

A tal fine è fatto obbligo alle Aziende, appena ottenuta la concessione, di presentare al competente Ufficio tecnico di finanza apposita domanda, diretta alla Intendenza di finanza corredata da tutti quei documenti (fatture, corrispondenza, registri di officina, ecc.) che saranno ritenuti necessari dalla Amministrazione per un esatto controllo dei consumi verificatisi nell'anzidetto periodo, nonchè da uno specchietto nel quale dovranno essere indicate la quantità e qualità di residui consumati in detto periodo per generare energia elettrica.

Il competente Ufficio tecnico di finanza, dopo aver proceduto ai riscontri atti a stabilire la esattezza dei dati dichiarati, rimetterà le istanze alla Intendenza di finanza della Provincia con le opportune osservazioni, per i consueti atti di rimborso agli aventi diritto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(434)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1938-XVI.

Approvazione del progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta carovana dei facchini doganali di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1934, relativo allo scioglimento e alla liquidazione della Carovana dei facchini doganali di Bari e alla nomina del liquidatore nella persona del cav. Enrico Brunetti, ricevitore principale della dogana di Bari;

Visti gli articoli 3 e 4 del detto decreto Ministeriale, nonchè il progetto di riparto, formato dal liquidatore cav. Enrico Brunetti e il rapporto della Intendenza di finanza di Bari, n. 37101, del 9 novembre 1936, dal quale risulta che sono state adempiute le formalità di pubblicazione previste dalla prima parte del citato art. 4;

Riconosciuto che le somme disponibili, avanzate dalla liquidazione, non sono neppure sufficienti a soddisfare per intero tutti i creditori privilegiati, e che, perciò, è necessario limitare la ripartizione a questi ultimi, collocando per primo l'avv. Vincenzo Carbone, per trattamento di quiescenza, e poscia, in contributo, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e l'Esattoria comunale di Bari, rispettivamente per pagamento marche su tessere assicurative e per pagamento imposte di R. M. e fabbricati;

Presa in esame la opposizione tempestivamente presentata dal sig. Pasquale De Tullio, il quale chiede che sia considerato come privilegiato, e quindi incluso nel riparto, il proprio credito di L. 27.300, riconosciutogli da sentenza del Tribunale di Bari, e che egli afferma rivestire il carattere di indennità di infortunio;

Ritenuto che la pretesa del sig. Pasquale De Tullio sia infondata in diritto, in quanto che nulla autorizza a ravvisare nel credito medesimo il carattere di indennità di infortunio

e, quand'anche potesse essere riguardato come tale, di nessun privilegio potrebbe godere sulle attività della Carovana perchè il privilegio che assiste la indennità di infortunio afferisce soltanto i valori depositati a cautela del pagamento;

Determina:

Si approva il seguente piano di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana dei facchini doganali di Bari, comprensivo del compenso di L. 6000, che si ritiene equo assegnare al cav. Enrico Brunetti per la gestione della liquidazione da esso tenuta.

Piano di riparto.

Somma netta realizzata dalla liquidazione dell'attivo della Carovana . . . . L. 72.610,85

Ripartizione.

A) Ai creditori privilegiati:

1) Avv. Vincenzo Carbone (trattamento di quiescenza) . . . . L. 15.721,20

2) Istituto nazionale fascista di previdenza sociale per (tessere assicurative) . . . . » 17.904 —

Al detto Istituto viene inoltre ceduto il credito esistente presso la Cassa depositi e prestiti portante il n. 24677 di posizione e il n. 1916 di polizza emesso il 15 novembre 1925 per il valore nominale di L. 4000 Prestito redimibile 3,50 %, valore effettivo L. 3000.

3) Esattoria comunale di Bari (per imposte di R. M. e fabbricati) . . . . . . » 32.985,65

All'Esattoria comunale di Bari verranno inoltre attribuite L. 3000 circa, dopo la soluzione della vertenza giudiziaria contro Bressani Alvaro oppure prima mediante il pagamento della somma per intero o a rate.

Al liquidatore cav. Enrico Brunetti (per la sua gestione dal 10 aprile 1934 al 30 settembre 1936) . . . . » 6.000 —

Totale . . . L. 72.610,85

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(433)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI.

Designazione di altri componenti il Comitato incaricato di dare parere sulle domande di esonero doganale presentate a termini della legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, recante disposizioni sulla trasformazione o l'ampliamento di stabilimenti industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1020, recante disposizioni intese ad agevolare la trasformazione o l'ampliamento di determinati stabilimenti industriali al fine di apportare ai relativi impianti quei perfezionamenti tecnici che siano richiesti nel prevalente interesse del Paese;

Visto il R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1890, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta;

Viste le designazioni della Commissione Suprema di difesa e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Comitato di cui all'art. 2 del regolamento approvato con il R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1890, oltre ai componenti di diritto: il direttore generale dell'Industria, che lo presiede, il direttore generale delle Dogane ed Imposte indirette, il direttore generale degli Affari generali presso il Ministero degli scambi e le valute, sono chiamati i signori:

capitano di vascello Luigi Castagna, in rappresentanza della Commissione Suprema di difesa, segreteria generale;

ten. colonnello Ingravalle ing. Guglielmo, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Disimpegnerà l'ufficio di segretario del Comitato il commendator dott. Giuseppe Favia, della Direzione generale dell'industria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Lantini.

(421)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1938-XVI.

Norme di applicazione del decreto del Capo del Governo del 6 gennaio 1938-XVI, concernente la franchigia doganale ad alcuni reagenti chimici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Capo del Governo del 6 gennaio 1938-XVI, che accorda la franchigia doganale ad alcuni reagenti chimici;

Determina:

Articolo unico.

L'importazione, in esenzione da dazio doganale, dello xantogenato di potassio (voce ex 769 della vigente tariffa doganale) e dell'olio di pino (voce ex 615), destinati alla flottazione del molibdeno, nonchè del prodotto denominato « aerofloat sodico » classificabile sotto la voce 769, destinato alla flottazione dei minerali di zinco e di piombo, è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928, 29 novembre 1934 e 11 gennaio 1936, per il rilascio in franchigia doganale rispettivamente dello xantogenato di potassio, del cresolo greggio, della tiocarbanilide dell'aerofloat e dell'olio di pino, destinati alla flottazione dei minerali di piombo e zinco.

Roma, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(435)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1938-XVI.

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, concernenti la disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa in Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visti i Regi decreti-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, sull'ordinamento monetario dell'Africa Orientale Italiana e 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, sulla disciplina della cessione e del cambio dei talleri di Maria Teresa nell'Africa Orientale Italiana;

In virtù delle facoltà accordate dall'art. 2 del citato Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884;

Decreta:

Articolo unico.

È sospesa l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1884, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana:*
TERUZZI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

(442)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione, agli effetti del testo unico approvato col R. decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1634, della prosecuzione, dopo il 31 dicembre 1937-XVI, della coltivazione delle piantagioni di vitigni ibridi produttori diretti in alcune provincie del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi 29 marzo 1931-IX, n. 376, e 2 aprile 1936-XIV, n. 723, approvato con R. decreto 16 luglio 1936, n. 1634, recante disposizioni per la coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti;

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Riconosciuta, sulla base del parere espresso dai dipendenti organi tecnici, dalla Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, nonchè dei desideri espressi dalle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura particolarmente interessate, l'utilità di consentire, in determinate provincie, la prosecuzione, dopo il 31 dicembre 1937-XVI, della coltivazione delle piantagioni, esistenti alla data anzidetta, di vitigni ibridi produttori diretti;

Decreta:

Art. 1.

È consentita la prosecuzione, dopo il 31 dicembre 1937 - Anno XVI, della coltivazione delle piantagioni di vitigni ibridi produttori diretti esistenti a tale data nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Tre Venezie, dell'Emilia e Romagna, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, della Campania e della Calabria.

Sono escluse, tuttavia, dalla predetta concessione le zone di produzione dei vini pregiati di determinata origine, che saranno delimitate a norma dell'art. 36 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, nonchè le zone che siano state delimitate quali territori di produzione dei vini tipici, in applicazione della abrogata legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1164.

Art. 2.

La prosecuzione, dopo il 31 dicembre 1937-XVI, della coltivazione delle esistenti piantagioni del vitigno Isabella è consentita anche in provincie diverse da quelle indicate nel primo comma del precedente articolo e nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, esclusivamente nei casi in cui risulti accertato che essa è fatta al solo scopo di produzione di uve destinate al consumo diretto.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(441)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1938-XVI.

Rinvio delle prove scritte degli esami per la professione di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1937 con cui furono indetti gli esami per la professione di procuratore per il corrente anno;

Ritenuta l'opportunità di rinviare le prove scritte degli esami stessi e di prorogare in conseguenza anche il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, già fissate per i giorni 2, 3 e 4 maggio 1938, avranno luogo presso ciascuna Corte di appello nei giorni seguenti, alle ore dieci antimeridiane:

Venerdì 20 maggio 1938: Diritto civile e commerciale;
Sabato 21 maggio 1938: Diritto e procedura penale;
Lunedì 23 maggio 1938: Procedura civile.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è prorogato al 9 aprile 1938.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

(443) *Il Ministro:* SOLMI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato nel bacino montano del torrente « Valle Orsa » in provincia di Bergamo.

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1938, n. 3847, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Valle Orsa nel comune di Rogno (Bergamo) compilato dal Comando di Coorte della Milizia nazionale forestale di Bergamo, in data 16 settembre 1931.

(397)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	224106	35 —	Visconti Volonteri *Giuseppina* fu Gaetano, moglie di Cavalli Camillo fu Michele, domiciliata in Ravenna, vincolata per dote.	Visconti Volonteri *Maria-Giuseppina* fu Gaetano moglie di Cavalli Camillo fu Michele dom. in Ravenna, vincolata per dote.
Id.	489647	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489648	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	465295	140 —	Rocco *Lucia* di Francesco, moglie di Perfetti Gennaro, dom. in Castelluccio inferiore (Potenza), vincolata per dote della titolare.	Rocco *Maria-Lucia* di Francesco, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	353574	196 —	Laganà *Noris* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Evoli Maria di Edoardo dom. a Reggio Calabria.	Laganà *Maria-Antonietta-Noris* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	73666	199,50	Montemagno Nicola, Carmela, *Felice*, e Rosina di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre dom. in Foggia.	Montemagno Nicola, Carmela, *Felicia* e Rosina di Giacomo, minori, ecc, come contro.
Id.	108170	10.297 —	Della Torre Emma fu *Cristoforo*, moglie di *Locatelli Belinzaghi* Alberto fu Carlo dom. a Milano, vincolato per dote.	Della Torre Emma fu *Angelo-Cristoforo*, moglie di *Belinzaghi-Locatelli-Cambiaghi* Alberto fu Carlo dom. a Milano, vincolato per dote.
Id.	395306	234,50	Cappellini *Clelia* fu Giuseppe minore sotto la tutela di Cappellini Francesco fu Giuseppe dom. a Carugo (Como).	Cappellini *Lelia* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	306272	213,50	Gallo *Emilia* fu Luigi, moglie di Laneri Carlo fu Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare giusta atto 27 gennaio 1898, rogito Germano.	Gallo *Emidia-Maria* fu Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	358728	206,50	Fontana Ilda di Nicola, moglie di Boccassini *Domenico*, con usufrutto vitalizio cumulativamente e congiuntamente a favore di Fontana Nicola fu Sergio e Pansini Giovanna fu Nicola dotale dom. a Molfetta (Bari).	Fontana Ilda di Nicola, moglie di Boccassini *Mauro-Domenico*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1902	40289	35 —	Bonessio Furio fu *Terset*, dom. in Spezia (Genova).	*Bonessio-Terset* Furio fu Ettore, dom. in La Spezia.
P. R. 3,50 %	074147	24,50	Iaccod *Francesco* fu *Alessandro* minore sotto la patria potestà della madre Iaccod *Caterina* fu Francesco vedova di Iaccod *Alessandro* dom. a Introd (Torino).	Iaccod *Giovanni-Francesco* fu *Maurilio-Alessandro*, minore sotto la patria potestà della madre Iaccod *Maria-Caterina* fu Francesco, vedova di Iaccod *Maurilio-Alessandro*, dom. a Introd (Torino).
Cons. 3,50 %	368630	570,50	Coduri Davide, Bice, *Andrea*, Ines, *Vince* di Venusto, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da legittimo matrimonio dello stesso Coduri Venusto fu Davide, dom. in Torino.	Coduri Davide, Bice, *Paolo-Andrea*, Ines, *Vinci* di Venusto, ecc., come contro.
Id.	426384	35 —	Brunetti *Elvira* di Carlo, moglie di Cassina Francesco di Giuseppe.	Brunetti *Pietrina-Elvira* di Carlo, moglie di Cassina Francesco di Giuseppe.
P. R. 3,50 %	108466	42 —	Minucci *Mino* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Bini Ermellina fu Alessandro, dom. a Firenze, con usufrutto a Bini Ermellina fu Alessandro.	Minucci *Gino*, ecc., come contro.
Id.	109136	133 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% 906	807502	448 —	Carutti di Cantogno Clotilde fu Leone ved. di Ballanzi Delconte Stefano, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Carola* fu Giuseppe ved. di Carutti di Cantogno Leone, dom. a Cumiana (Torino).	Carutti di Cantogno Clotilde fu Leone ved. di Ballanzi Delconte Stefano, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Tomassina-Giuseppa-Carola*, ecc., come contro.
Id.	807503	448 —	Carutti di Cantogno Fanny fu Leone, ved. in prime nozze di Marchisone Tommaso e moglie in seconde nozze di Cedrini Gugnone Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Carola* fu Giuseppe, ecc. come sopra.	Carutti di Cantogno Fanny fu Leone, ved. in prime nozze di Marchisone Tommaso e moglie in seconde nozze di Cedrini Gugnone Antonio, con usufrutto vitalizio a favore di Prato *Tomassina-Giuseppa-Carola*, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	189984	553	Casolini *Raffaelina* di Antonio moglie di Martelli *Saverio*, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.	Casolini *Maria-Raffaella-Antonetta* di Antonio, moglie di Martelli *Francesco-Saverio* di Giuseppe, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.
Id.	168564	217 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	202520	605,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	204314	546 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238139	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	309501	1053,53	Come sopra.	Come sopra.
Id.	317372	532 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	321134	805 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	323322	542,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	330914	598,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	332604	549,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	337969	276,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	360874	238 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	303216	588 —	Casolini *Raffaelina* di Antonio moglie di Martelli *Saverio* di Giuseppe, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.	Casolini *Maria-Raffaella-Antonetta* di Antonio, moglie di Martelli *Francesco-Saverio* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	334539	966 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	335767	598,50	*Raffaelina Casalini* di Antonio, ecc., come sopra.	*Casolini Maria-Raffaella-Antonetta* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	142025	5869,50	Casolini *Raffaela* di Antonio, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 906	253865	17,50	*Jesto* Aurelia fu Giuseppe, nubile, dom. in Crevola Sesia (Novara).	*Festa* Aurelia fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	672142	70 —	*Pausardo* Francesco-Nicola fu Francescantonio, minore sotto la patria potestà della madre Miraglia Antonio-Maria, dom. a Lauria (Potenza).	*Pausardi* Francesco-Nicola fu Francescantonio, minore, ecc., come contro.
Id.	672145	70 —	*Pausardo Giuseppina* fu Francescantonio, minore sotto la patria potestà della madre Miraglia Antonia-Maria, dom. a Lauria (Potenza).	*Pausardi Maria-Giuseppa* fu Francescantonio, ecc., come contro.
Id.	690640	35 —	Pausardi *Giuseppina* fu Francescantonio, ecc., come sopra.	Pausardi *Maria-Giuseppa* fu Francescantonio, ecc., come sopra.
Id.	672146	70 —	*Pausardo* Francesco-Nicola, Teresa, Adelina e *Giuseppina* fu Francescantonio, minori sotto la patria potestà della madre Miraglia Antonia-Maria fu Nicola, dom. a Lauria (Potenza), vincolata d'usufrutto.	*Pausardi* Francesco-Nicola, Teresa, Adelina e *Maria-Giuseppa* fu Francescantonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	478691	6184,50	*Bondinay* Ida fu Carlo, nubile, dom. a Torino.	*Bondimaj* Ida fu Carlo, nubile, dom. a Torino.
Rend. 5%	93728	3495 —	La Greca *Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, vincolata per dote.	La Greca *Elvira-Teresa* fu Federico, moglie di Tavassi Gaetano, vincolata per dote.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,5 0 %	786220	350 —	Della Valle *Bartolomeo* di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Villanova d'Albenga (Genova).	Della Valle *Domenico* di Stefano, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	85599	585 —	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, dom. a Napoli.	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Volpe Olga di Luigi, vedova Del Gaizo, dom. a Napoli.
Id.	85600	590 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	93803	350 —	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre *Volpi Anna* di Luigi, vedova del Gaizo, dom. a Napoli.	Del Gaizo Vittorio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre *Volpe Olga* di Luigi, vedova Del Gaizo, dom. a Napoli.
Id.	93804	1455 —	Come sopra.	Come sopra.
P. N. 5 %	4002	1000 —	Rigoni *Maria* di Emilio, moglie di Miotti *Attilio*, dom. a Borgolavezzaro (Novara), vincolata per dote.	Rigoni *Rosa-Maria* di Emilio, moglie di Miotti *Ettore-Attilio*, dom. a Borgolavezzano (Novara), vincolata per dote.
Cons. 3,50 %	756166	234,50	*Lumia* Giuseppe fu Gaetano, dom. a Canicatti (Girgenti), ipotecata a favore dello Stato.	*Lalomia* Giuseppe fu Gaetano, dom. a Canicati (Girgenti) ipotecata a favore dello Stato.
Id.	756167	59,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	193065	154 —	Vercelli Armida-Giuseppina fu Giuseppe, *minore sotto la tutela di Chiola Giuseppe fu Valentino*, dom. in Asti.	Vercelli Armida-Giuseppina fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Asti.
Id.	241705	24,50	Gatto-Ronchieri *Luigia Adda* di Nicola, minorenne sotto la patria potestà del padre, dom. a Sarzana (Genova).	Gatto-Ronchieri *Ada Luigia* di Nicola, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	49189	192,50	Vercellin Faustina-Francesca fu Antonio, moglie di Parrenchio *Antonio*, dom. in Fontainemore (Torino).	Vercellin Faustina-Francesca fu Antonio, moglie di Parrenchio *Giovanni-Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	628340	504 —	Busetti Ida fu Francesco, moglie di Magni Cesare fu Luigi, dom. in Mantova, con l'usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Anna* fu Camillo, vedova di Fantonetti Cirillo, dom. in Pavia.	Busetti Ida fu Francesco, moglie di Magni Cesare fu Luigi, dom. in Mantova, con l'usufrutto vitalizio a favore di Uslenghi *Luigia-Anna-Angela* fu Camillo, ecc., come contro.
Id.	778462	140 —	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Emilia* e *Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela di *Garzini* Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela di *Garzini* Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).
P. R. 3,50 %	47374	80,50	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Emilia* e *Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela di Garzini Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina* fu Bartolomeo, minori, ecc., come contro.
Id.	77127	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	49149	105 —	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Emilia* e *Pierina*, minori sotto la tutela dell'avo materno *Garsini* Filippo fu *Filippo*, dom. in Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina* fu Bartolomeo, minori sotto la tutela dell'avo materno *Garzini* Filippo fu *Giovanni*, dom. in Camosio (Cuneo).
Id.	118118	182 —	Ponzo Angela, Maria, Maddalena *Emilia* e *Pierina*, minori sotto la tutela di *Garsini* Filippo fu Giovanni, dom. a Camosio (Cuneo).	Ponzo Angela, Maria, Maddalena, *Bartolomea-Emilia* e *Lodovica-Pierina*, minori sotto la tutela di *Garzini* Filippo fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (906)	531018	35 —	*Azzariti* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito*, dom. ad Accodia (Avellino), ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clito* di Raniero.	*Azzariti-Bova* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio*, dom. ad Accodia (Avellino), ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clilio* di Raniero.
Id.	674355	35 —	*Azzariti* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito*, dom. a Trescorre Balneario (Bergamo).	*Azzariti-Bova* Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	200674	280 —	Azzariti-Bova Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito*.	Azzariti-Bova Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio*.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	27131	133 —	Tirelli Velia e *Gina* fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corinna* detta Zelide di Giovanni, ved. Tirelli Eligio, dom. a Quistello (Mantova).	Tirelli Velia e *Cesira* detta Gina fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corina* detta Zelide di Giovanni, ved., ecc., come contro.
Id.	27132	42 —	Tirelli Velia e *Gina* fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corinna* detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli Eligio, dom. a Quistello (Mantova), con usufrutto a Fassi *Corinna* detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli, dom. a Quistello (Mantova).	Tirelli Velia *Cesira* detta Gina fu Eligio, minori sotto la p. p. della madre Fassi *Corina* detta Zelide di Giovanni ved. Tirelli Eligio, dom a Quistello (Mantova), con usufrutto a Fassi *Corina* detta Zelide, ecc, come contro.
Id.	482407	875 —	Marsicano *Teresa* fu Matteo, nubile, dom. in Viggiano (Potenza).	Marsicano *Maria-Teresa* fu Matteo, nubile, dom. in Viggiano (Potenza).
Cons. 3,50 % (906)	841491	2275 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	004564	24,50	*Di Gangi* Gandolfo fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto vitalizio a *Farinelli* Maria fu Gandolfo ved. di *Di Gangi* Calogero, dom. a Petralia Sottana.	*Gangi* Gandolfo fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Palermo), con usufrutto vitalizio a *Farinella* Maria fu Gandolfo ved. di *Gangi* Calogero, dom. a Petralia Sottana.
Id.	452160	59,50	Pellegrinello *Teresa* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre De Rosso Antonietta fu Isacco ved. Pellegrinello, dom. a S. Paolo di Brasile.	Pellegrinello *Maria-Teresa* fu Luigi, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(215)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Media dei cambi e dei titoli

del 1° febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,28
Francia (Franco)	62,25
Svizzera (Franco)	440,50
Argentina (Peso carta)	5,27
Belgio (Belga)	3,2150
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,2535
Norvegia (Corona)	4,7875
Olanda (Fiorino)	10,6225
Polonia (Zloty)	360,90
Portogallo (Scudo)	0,8662
Svezia (Corona)	4,9115
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,075
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,925
Id. id. 5 % (1936)	93,85
Rendita 5% (1935)	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,125
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,275
Id. id. 5 % - Id 1944	99 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Fantini Angelo di Gerolamo con sede in Venezia, S. Polo, 776, contrassegnati col n. 9, sono stati deformati.

(445)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1º al 15 dicembre 1937-XVI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Arezzo	Terranova Bracciolini	B	1	—
Asti	Robella	B	—	1
Bari	Putignano	B	—	1
Belluno	Belluno	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Chieti	Palmoli	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	2
Frosinone	Alatri	B	—	1
Lecce	Nociglia	E	—	1
Pavia	Garlasio	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Rieti	Poggio Moiano	B	—	1
Vercelli	Borgosesia	B	—	1
			1	13
	Carbonchio sintomatico.			
Aosta	Aosta	B	—	1
Ascoli Piceno	Falerone	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	—	2
Id.	Alluvioni Cambio	B	1	—
Id.	Bosco Marengo	B	2	—
Id.	Camagna Monferrato	B	—	1
Id.	Carpeneto	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Castelletto d'Erro	B	—	1
Id.	Masio	B	—	1
Id.	Mirabello	B	—	2
Id.	Occimiano	B	1	5
Id.	Ovada	B	—	3
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Quargnento	B	—	1
Id.	Roccagrimalda	B	—	1
Id.	Trisobbio	B	—	1
Id.	Vignale Monferrato	B	—	5
Aosta	Valperga	B	—	2
Asti	Asti	B	1	7
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	—	1
Bergamo	Cerete	B	—	1
Cremona	Cumignano Naviglio	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Barga	B	—	2
Id.	Beinette	B	—	1
Id.	Benevagienna	B	3	—
Id.	Benevello	B	—	1
Id.	Bossolasco	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Bra	B	—	1
Id.	Carrù	B	—	3
Id.	Cavaller Maggiore	B	4	2
Id.	Centallo	B	—	13
Id.	Ceresole d'Alba	B	—	1
Id.	Cernere	B	—	1
Id.	Cherasco	B	—	1
Id.	Cortemilia	B	—	2
Id.	Dogliani	B	—	2
Id.	Fossano	B	19	25
Id.	Genola	B	—	1
Id.	Govone	B	—	1
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	La Morra	B	—	1
Id.	Mango	B	—	1
Id.	Marene	B	—	1
Id.	Margarita	B	8	—
Id.	Marsaglia	B	1	—
Id.	Mondovì	B	5	1
Id.	Monforte d'Alba	B	2	—
Id.	Montelupo d'Alba	B	—	1
Id.	Monteu Roero	B	—	2
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Morozzo	B	9	—
Id.	Murazzano	B	—	1
Id.	Niella Tanaro	B	2	2
Id.	Peveragno	B	—	2
Id.	Pianfei	B	1	2
Id.	Piozzo	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Roccavione	B	2	—
Id.	Roddino	B	—	1
Id.	Sant'Albano Stura	B	2	3
Id.	Santo Stefano Roero	B	3	2
Id.	Savigliano	B	2	—
Id.	Sinio	B	—	1
Genova	Genova	B	4	16
Id.	Savignone	B	—	1
Id.	Sori	B	1	—
Imperia	Dolceacqua	B	—	1
Littoria	Aprilia	P	1	—
Novara	Casalino	B	—	3
Id.	Novara	B	—	1
Pavia	Bressana	B	—	2
Id.	Casteggio	B	—	2
Id.	Cervesina	B	—	1
Id.	Cigognola	B	—	1
Id.	Montù Beccaria	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Santa Giulietta	B	—	1
Roma	Roma	B S	1	—
Torino	Avigliana	B	—	3
Id.	Cambiano	B	—	1
Id.	Cavour	B	2	9
Id.	Coazze	B	—	1
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Lemie	B	—	1
Id.	Piscina	B	—	2
Id.	Rivalta di Torino	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Id.	Rivoli	B	—	1
Id.	Vaie	B	—	1
Id.	Villafranca Sabauda	B	—	1
Id.	Viù	B	—	1
Vercelli	Lignana	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Vercelli	Trino	B	—	1
Verona	Legnago	B	1	—
			78	177
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Cerreto d'Esi	S	—	1
Id.	Fabriano	S	—	1
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Id.	Staffolo	S	—	1
Aquila	Pratola Peligna	S	8	—
Ascoli Piceno	Carassai	S	1	—
Id.	Comunanza del Littorio	S	-	1
Id.	Francavilla d'Este	S	.	—
Id.	Monte San Pietrangeli	S	1	—
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	—	2
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	4
Belluno	Belluno	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	—	1
Brescia	Padenghe	S	—	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	1	—
Id.	Palena	S	2	—
Cosenza	Acri	S	1	—
Id.	Cosenza	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Volturino	S	1	—
Gorizia	Aidussina	S	—	1
Id.	Cuchina	S	1	—
Id.	Gargaro	S	—	1
Id.	Gorizia	S	3	4
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	2	—
Macerata	Corridonia	S	—	2
Id.	Macerata	S	1	—
Padova	Galzignano	S	1	—
Id.	Montagnana	S	1	—
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	1	—
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Vighizzolo	S	1	—
Parma	Noceto	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	—	1
Id.	Ravenna	S	—	2
Salerno	San Gregorio Magno	S	5	2
Teramo	Atri	S	2	—
Id.	Bisenti	S	2	—
Id.	Cermignano	S	4	—
Id.	Corropoli	S	1	—
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Denno	S	—	1
Id.	Volano	S	—	3
Treviso	Loria	S	—	1
Id.	Ponte di Piave	S	—	1
Trieste	Cargnale	S	—	1
Id.	Divaccia S. Canziano	S	1	1
Id.	Duttogliano	S	—	1
Id.	Sesana	S	4	1
Id.	Tomadio	S	1	—
Udine	Cividale	S	—	3
Id.	Reana Roiale	S	—	1
Id.	Trivignano	S	1	—
Venezia	Gruaro	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	1	—
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	3
Id.	Marostica	S	—	1
			55	49

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Peste e setticimia dei suini.			
Ancona	Barbara	S	—	1
Id.	Fabriano	S	—	2
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Aquila	Cansano	S	4	—
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Id.	S	14	2
Id.	Castiglione Fibocchi	S	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	S	1	—
Id.	Comunanza del Littorio	S	—	2
Id.	Cossignano	S	—	1
Id.	Force	S	1	—
Id.	Montedinove	S	1	—
Id.	Ripatransone	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Bergamo	Villa d'Ogna	S	—	1
Bologna	Bologna	S	2	—
Id.	Borgo Panigale	S	1	—
Campobasso	Larino	S	—	1
Id.	Lupara	S	—	1
Cosenza	Oriolo	S	1	—
Cremona	Piadena	S	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	S	1	—
Id.	Firenze	S	1	—
Forlì	Sant'Arcangelo	S	1	—
Macerata	Macerata	S	1	—
Messina	Novara di Sicilia	S	4	5
Padova	Abano Terme	S	1	—
Id.	Campo d'Arsego	S	1	—
Id.	Carmignano Brenta	S	1	—
Id.	Loreggia	S	1	1
Id.	Massanzago	S	—	1
Id.	Villa del Conte	S	—	1
Id.	Villafranca Padovana	S	1	—
Parma	Langhirano	S	—	1
Pesaro	Cagli	S	—	3
Id.	Fano	S	2	—
Id.	Gradara	S	1	—
Id.	Mercatino Marecchia	S	—	2
Id.	Mondolfo	S	—	5
Id.	Pennabilli	S	2	—
Id.	Pesaro	S	2	—
Id.	San Costanzo	S	—	2
Id.	Sant'Ippolito	S	—	2
Id.	Sassocorvaro	S	1	1
Id.	Urbino	S	4	4
Pescara	Cappelle sul Tavo	S	—	1
Id.	Penne	S	6	—
Roma	Roma	S	—	1
Sassari	Osilo	S	—	2
Id.	Thiesi	S	—	6
Siena	Torrita	S	1	—
Terni	Terni	S	1	—
Trento	Cavareno	S	—	1
Id.	Romèno	S	—	1
Treviso	Colle Umberto	S	1	—
Id.	Loria	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	3	—
Id.	Fossalta di Portogruaro	S	3	—
Vicenza	Isola Vicentina	S	—	1
Id.	Montegaldella	S	—	1
			70	65

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	E	2	—
Id.	Raffadali	E	—	1
Alessandria	Alessandria	E	1	—
Bari	Barletta	E	1	—
Catania	Mascali	E	1	—
Id.	Mascalucia	E	1	—
Id.	Paternò	E	1	—
Chieti	Guardiagrele	E	1	2
Id.	Ortona	E	1	—
Id.	Pretoro	E	6	—
Id.	Rapino	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Littoria	Minturno	E	—	1
Messina	Furci Siculo	E	—	3
Id.	Rocca Lumera	E	—	1
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Eboli	E	4	—
Id.	Montecorvino Pugliano	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Roccapiemonte	E	2	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	5	1
Id.	Calatafimi	E	2	1
Id.	Castellam. del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Mazzara del Vallo	E	1	—
			43	10

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Can	—	2
Id.	Chiaravalle	Can	—	1
Frosinone	Anagni	Can	—	1
			—	4

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	—	3
Aquila	Scoppito	O	3	—
Campobasso	Vinchiaturo	O	—	1
Firenze	Montespertoli	O	—	1
Imperia	San Remo	O	1	—
Rieti	Poggio Moiano	O	1	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			8	5

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agrigento	Agrigento	O	—	1
Id.	Licata	O	1	—
Enna	Centuripe	O	1	—
Id.	Piazza Armerina	O	—	4
Trapani	Campobello di Mazzara	O	1	—
			3	5

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Adalengo Grande	B	1	—
Id.	Alessandria	B	2	—
Ancona	Barbara	B	—	3
Id.	Filottrano	B	—	1
Id.	Ostra Vetere	B	—	2

Segue. *Aborto epizootico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Sassoferrato	B	—	2
Aosta	Saint-Oyen	B	—	1
Bergamo	Palosco	B	—	1
Bologna	Crespellano	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	3	—
Id.	Persiceto	B	—	3
Id.	Zola Predosa	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Id.	Caines	B	2	—
Gorizia	Caporetto	B	4	—
Id.	Gradisca d'Isonzo	B	—	1
Id.	Plezzo	B	1	—
Id.	Tolmino	B	13	—
Imperia	Cosio d'Arroscia	O	2	—
Littoria	Cisterna	B	1	—
Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	Carpi	B	—	2
Id.	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	3
Novara	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna Novarese	B	1	—
Id.	Momo	B	1	—
Id.	Novara	B	9	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Id.	Trecate	B	2	—
Padova	Grantorto	B	—	1
Id.	Monselice	B	—	1
Parma	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Sala Baganza	B	—	1
Id.	Sorbolo	B	—	1
Pesaro	Fano	B	—	1
Id.	Sant'Ippolito	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Rovigo	Porto Tolle	B	1	—
Id.	Porto Viro	B	2	—
Salerno	Eboli	Buf	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Trento	Folgaria	B	—	1
Udine	Brugnera	B	1	—
Id.	Pordenone	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Id.	Sacile	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	4	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	3	1
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	—
Vercelli	Quinto	B	—	2
			80	35

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Tubercolosi bovina.			
Modena	Formigine	B	—	2
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Siena	Sarteano	B	—	1
Treviso	Montebelluna	B	10	—
			15	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	3
			—	4
	Difterite aviaria.			
Agrigento	San Biagio Platani	P	1	—
Pesaro	Gabicce	P	—	1
Id.	Gradara	P	—	1
Id.	Mercatino Marecchia	P	—	2
Vicenza	Bassano del Grappa	P	—	1
			1	5
	Colera dei polli.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	5	—
Firenze	Barberino di Mugello	P	—	2
Padova	Campodarsego	P	1	—
Id.	Grantorto	P	1	—
Id.	Loreggia	P	1	—
Id.	Santa Giustina Colle	P	—	1
Id.	Villa del Conte	P	—	1
	Segue: Colera dei polli.			
Treviso	Treviso	P	1	—
Udine	Pradamano	P	1	5
Id.	Udine	P	—	1
			10	10
	Barbone bufalino.			
Salerno	Eboli	Buf	1	1
			1	1

RIEPILOGO

dal 1° al 15 dicembre 1937-XVI, n. 23.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	12	12	14
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	15	96	255
4	Malrossino dei suini	22	59	104
5	Peste e setticemia dei suini	25	59	126
6	Farcino criptococcico	11	30	53
7	Rabbia	2	2	4
8	Rogna	8	9	13
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	8
10	Aborto epizootico	21	61	115
11	Tubercolosi bovina	5	10	21
12	Diarrea dei vitelli	2	2	4
13	Difterite aviaria	3	5	6
14	Colera dei polli	5	10	20
15	Barbone bufalino	1	1	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; C, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso » in Sciacca (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », società cooperativa in nome collettivo con sede in Sciacca (Agrigento), e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

L'avvocato Alfonso Triolo fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica « Maria SS. del Soccorso », società cooperativa in nome collettivo con sede in Sciacca (Agrigento), ed i signori Saverio Marchese fu Paolo, Alberto Prinzivalli fu Giuseppe e ragioniere Gioacchino Mazza fu Gaetano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(426)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.